

Spett.le

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA
E CHIOGGIA**

PEC.: autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Oggetto: Elettrodotti interferenti.

- Linea 380/220 KV in Doppia, 21.350B1/22.349A1 "Dolo – Fusina", campata interferente tra i sostegni n°12 e n°13.
- Linee 220 e 380 KV in cavo interrato di futura realizzazione autorizzate con Decreto Autorizzativo N. 239/EL-446/337/2021 (int. C6, "Fusina 2-Malcontenta" e "Staz.V-Malcontenta", int. C4, "Fusina 2-Romea")
- Linea 220 KV in Doppia Terna, 22.213D1 / 22.259C1 "Malcontenta – Stazione IV cd Stazione V Alcoa e Malcontenta Stazione IV cd Stazione V e Alcoa", campata interferente tra i sostegni n°13 e n°14.
- Linea 132 KV in Doppia Terna ammazzettata, 23.727B1 "Villabona – Fusina2 cd Alcoa", campata interferente tra i sostegni n°12 e n°13.

Istanza del 02.10.2025 acquista con prot. AdSPMAS n. 19983 da parte della Società **Veneto Acque S.p.A.** per l'autorizzazione all'esecuzione di opere dei privati in porto ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.

Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5-bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. relativa al progetto di "Nuovo accesso da via dell'Elettronica Discarica Moranzani – 1^a stralcio parco lineare – ricalibratura fosso Moranzani" - Porto Marghera (VE).

Facciamo seguito alla nota inviata da codesta spettabile AdSPMAS, con l'invito alla Conferenza di Servizi semplificata, inherente al progetto in oggetto, per comunicarVi che abbiamo analizzato la documentazione allegata alla convocazione, ed in particolare, per quanto di competenza della scrivente, le tavole grafiche denominate:

- 14_E00550.PF.01.0A.PG.003.0_PLAN_DI_PROGETTO;
23_E00550.PF.01.0A.PL.004.0_PLAN_INTERFERENZE_MT-AT".

alla luce della normativa di seguito indicata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988]** e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001]**, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Ai sensi di quest'ultima normativa, "nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di



foglio n. 2

linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio”, devono essere rispettate le norme relative alle fasce di rispetto (DM 29 maggio 2008, par. 3.2). All’interno di dette fasce non è, infatti, consentita “alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore” (art. 4, comma 1, lett. h, legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”). Il D.P.C.M. 8/7/2003 precisa inoltre (art. 6 comma 1) che “per la determinazione delle Fasce di Rispetto, si dovrà far riferimento all’obiettivo di qualità di cui all’art.4 ed alla portata in corrente in servizio normale definita dalle CEI 11.60...”.

Ciò premesso, comunichiamo quanto segue:

1. In merito al DM 449 del 21/03/1988 il progetto della nuova viabilità di accesso da via dell’Elettronica in discarica Moranzani, evidenziato nella tavola grafica sopra richiamata, rispetta le distanze prescritte nel DM, pertanto compatibile con i ns. elettrodotti.
2. Dagli elaborati progettuali trasmessi si evince che il fabbricato denominato “uffici operativi” risulta esterno alla D.p.A., comunicata via mail allo studio E-FARM il 16/04/2025, pertanto compatibile con i preesistenti elettrodotti.

Dovrà, inoltre, essere redatto un verbale da allegare al PSC di cantiere, che regolarizzi gli accessi dei nostri mezzi e del nostro personale per le ordinarie attività di esercizio e manutenzione, o in caso di guasto sui nostri elettrodotti, rendendo disponibile un recapito telefonico H24 in caso di necessità. A tal proposito, dovrà essere consegnata alla ns Unità Impianti di Camin una copia delle chiavi di accesso all’area.

Ribadiamo che i nostri impianti sono da ritenersi costantemente in tensione e che operare in vicinanza ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.lgs. n. 81/08 che trascriviamo in calce), in particolare con l’impiego di macchine e mezzi e d’opera (ad esempio macchine escavatrici, trivelle, ecc.), costituisce pericolo mortale; pertanto, resta inteso che l’esecuzione di indagini e/o di lavori svolti nelle vicinanze dei cavi dovrà avvenire con le modalità operative più adeguate, in accordo alle norme e prescrizioni di settore e con tutte le cautele del caso (eventualmente anche mediante scavo a mano) e/o con la linea posta in sicurezza.

Vi precisiamo in ogni caso che eventuali richieste di fuori servizio, saranno rilasciate a titolo oneroso e saranno comunque subordinate alle preminentissime esigenze della Rete di Trasmissione Nazionale alla quale le linee fanno parte:

Vi rammentiamo infine che:

- gli elettrodotti transitanti costituiscono importanti fonti di alimentazione elettrica dell’area industriale e non, che risulterebbero seriamente compromesse in caso di accidentale danneggiamento.
- in caso di guasto e/o danneggiamento causato dalla Vostra Impresa, Vi assumerete ogni responsabilità compreso il costo della riparazione, del mancato utilizzo della linea elettrica e dell’eventuale risanamento ambientale.

Resta inteso che decliniamo sin d’ora ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che potranno verificarsi nel corso dei lavori e/o in dipendenza dello stato dei luoghi da voi modificato, nonché per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra fornite.

Per eventuali chiarimenti resta a disposizione il ns. Maurizio Mion tel. 049 290 26 66 cell. 329 80 74 330 mail to.: maurizio.mion@terna.it


Per quanto riguarda le linee 220 kV in cavo interrato, autorizzate con Decreto N. 239/EL-446/337/2021, che sono indicate nel documento n. E00550.PF.01.0A.PL.004.0 (Planimetria interferenze - media e alta tensione) come “*linee interrate terna di futura previsione*” e per cui è indicato un tratto da predisporre, **si precisa quanto segue**:

- qualunque modifica al progetto così riportato nella documentazione trasmessa deve essere condiviso. In ogni caso si richiede che sia mantenuta la distanza interasse di almeno 4 m tra le due terne di cavi (ciascuna terna di cavi autorizzata è composta da 3 cavi AT di energia, la distanza interasse è da intendersi riferita agli assi dei due tracciati) e che sia mantenuta una distanza dal

foglio n. 3

diaframma tale da consentire la realizzazione degli interventi e qualunque intervento di manutenzione si rendesse necessario durante l'esercizio dei collegamenti;

- il progetto esecutivo dovrà essere condiviso;
- l'esecuzione delle opere civili di posa delle tubiere, con relative opere di protezione, atte ad ospitare le due terne di cavi 220 kV autorizzate con Decreto N. 239/EL-446/337/202 dovrà essere eseguita secondo la sezione prevista dalla nostra unificazione e riportata qui di seguito a titolo indicativo per una singola terna, precisando che la finitura può variare in base alle necessità/tipologia di terreno e che variazioni della profondità di posa o di distanza tra i tubi atti ad ospitare i cavi AT di energia dovranno essere opportunamente concordate:



NOTA: le tubazioni rappresentate in figura sono utilizzabili per cavi con diametro esterno fino a 135 mm. Per cavi AT con diametro superiore si dovranno impiegare tubazioni PEAD con diametro esterno 250 mm (idonea a contenere cavi con diametro esterno fino a 150 mm).

- in prossimità dell'avvio dell'esecuzione delle predisposizioni dovrà essere inviata comunicazione all'indirizzo pec: ingegneria@pec.terna.it all'Area Realizzazione Cavi Nord di Ingegneria e Realizzazione di Progetto - Progettazione e Realizzazione (almeno 30 giorni prima);
- a valle della realizzazione della predisposizione dovranno esserci consegnati gli elaborati di as-built e la certificazione di corretta installazione delle tubiere e di esecuzione a regola d'arte delle opere, corredata delle eventuali autorizzazioni ottenute per la posa delle tubiere, entro 30 giorni dal termine dei lavori;
- in caso di problemi in fase di infilaggio dei cavi, Terna potrà intervenire per risolvere la problematica, anche riaprendo gli scavi.

Si segnala inoltre che nella parte sud è prevista la realizzazione di una doppia terna di cavi AT 380 kV interrati, sempre autorizzati con Decreto N. 239/EL-446/337/2021, non opportunamente segnalata nelle viste planimetriche e per cui si presenta una parziale non compatibilità con le piantumazioni previste a margine del fosso Moranzani. Si prescrive quindi quanto segue:

foglio n. 4

1. durante le future fasi realizzative della doppia terna di cavi interrati, l'accesso da via Moranzani non dovrà ostacolare le operazioni di scavo e posa delle tubiere, per cui dovrà essere possibile interdirlo per consentire gli scavi e la posa delle tubiere. Successivamente verrà ripristinato allo stato originale. Tale interdizione sarà limitata temporalmente.
2. durante le future fasi realizzativa della doppia terna di cavi interrati dovrà essere consentito manomettere le aree e le piantumazioni previste per consentire le lavorazioni, per poi essere ripristinate. Qualora le piantumazioni fossero incompatibili con l'esercizio degli elettrodotti verranno rimosse in via definitiva.
3. la messa a dimora degli arbusti a lato del fosso Moranzani dovrà essere compatibile l'esercizio della doppia terna, con particolare riferimento alla terna nord. In generale, non è possibile mettere a dimora alcunché entro i 4 m dall'asse di ciascuna linea cavo a tensione pari a 380 kV. Si faccia riferimento alla tavola di progetto esecutivo, doc. DVCR10006C100413, tav.11 di 18.
4. è onere e competenza del richiedente la valutazione dell'interferenza elettromagnetica prodotta dalle linee elettriche nei confronti di future infrastrutture metalliche installate che possano essere soggette a tensioni trasferite (a titolo di esempio: recinzioni, tubazioni di sottoservizi, guard-rail ecc.) e che devono essere poste a distanze dall'elettrodotto tali da rispettare quanto prescritto dalla norma CEI 11-17. Terna si rende disponibile a fornire tutti i dati tecnici necessari al fine della valutazione del rispetto di quanto stabilito dalla norma CEI EN 50443. Eventuali provvedimenti di mitigazione che si dovessero rendere necessari saranno da prevedere esclusivamente sulle infrastrutture interferite e non sugli elettrodotti.
5. in caso di necessità di intervento durante l'esercizio dell'elettrodotto valgono i punti 1 e 2.
6. ricordiamo che gli elettrodotti autorizzati prevendono una distanza di prima approssimazione (D.p.A.) per l'obiettivo di qualità dei campi elettromagnetici di 16 m nel caso peggiore (rif. D.P.C.M. dell'8 luglio 2003).

Per eventuali chiarimenti in merito alle necessità riguardanti le opere autorizzate, restano a disposizione i ns. Loredana Carradore, cell. 342 390 4746, mail loredana.carradore@terna.it e Marco Fornasini, cell. 327 2186 330, mail marco.fornasini@terna.it.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Camin

Allegati:

- DVCR10006C100413, tav. 11 di 18

UICAM-TPR-A26Bis-2025

T.21.350B1_Discarica Moranzani B _ AdSPMAS / Acque Veneta SpA_ risposta
Copia a UICAM / AR Cavi Nord

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.